

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE RG. 219-1/2023

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

EX ART. 78 CCI

visto il ricorso per l'omologazione del concordato minore depositato da D'AVINO RAIMONDO tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Gaetano Pirozzi;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Pollena Trocchia;

rilevato che l'istante è un ex imprenditore, la cui società RI.DA. S.A.S. di D'Avino Raimondo risulta cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 12.11.2014 e risulta attualmente svolgere l'attività economica di consulente aziendale con partita Iva";

rilevato che l'istante propone un concordato minore di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCII;

rilevato, altresì, che l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 518.996,30, maturata in parte nel corso dello svolgimento dell'attività di impresa quale socio accomandatario della società RI.DA. S.A.S. e in parte durante lo svolgimento dell'attività economica in qualità di consulente aziendale titolare di partita iva, non dispone di risorse patrimoniali immobiliari e produce attualmente un reddito mensile derivante dalla libera professione di euro 5.373,73 lordi dichiarato dall'OCC come non costante;

richiamato il decreto di chiarimenti depositato in data 28.12.2023;

vista la proposta migliorativa articolata;

rilevato che la proposta prevede l'intervento di un garante nella persona di [REDACTED], [REDACTED] del ricorrente, il quale si impegna a versare in favore del piano la somma di euro 48.918,83, di cui euro 13.166,68 come prima rata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'omologa ed il residuo in 36 rate mensili di cui le ultime 4 aumentate di euro 230,00 relative al residuo compenso del 20% dell'OCC;

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'occ ha evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare;

rilevato che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura con riguardo al compenso dell'OCC e dell'advisor finanziario;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 66.918,83 derivante: 1) da finanza esterna per euro 48.918,83, 2) quanto ad € 18.000,00 mediante il pagamento di 36 rate;
- non è prevista la suddivisione dei creditori in classi;
- è prevista la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili
- è prevista la soddisfazione nella misura del 11% della sorta capitale dei crediti privilegiati mobiliari e chirografari di natura previdenziale, tributaria e locale in incapienza oltre interessi calcolati al tasso del 5% con ammortamento alla francese;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia con riguardo al patrimonio mobiliare;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta originaria, della proposta migliorativa, delle relazioni dell'OCC e del presente decreto;

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi;
- per la pubblicazione, a cura dell'OCC, del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 05.02.2024

Il Giudice
dott.ssa Rosa Paduano